

**I termini per la successione nella titolarità di una farmacia sono diversi a seconda che
l'accettazione dell'eredità sia semplice o con beneficio
(C.d.S, Sez. III, 3 marzo 2020, n.1568)**

L'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, dispone che *“nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore”*.

La norma è integrata dall'art. 7, della legge n. 362/1991, il quale, nel disciplinare analoga vicenda successoria per il caso di quote di società titolari di sede farmaceutica, ha previsto un diverso termine per l'avente causa - sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione - e al contempo lo ha dichiarato applicabile anche alla vendita della farmacia da parte *“degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475”*, id est alla successione delle farmacie a titolarità individuale.

Si ch , si chiarisce, qualunque sia il soggetto titolare della farmacia, persona fisica o giuridica, oggi il termine applicabile   di sei mesi dalla dichiarazione di successione.

In caso di vicenda successoria della titolarit  di una farmacia, il termine per la cessione   variabile, poich  la dichiarazione di successione, dalla quale il termine   computato, pu  essere presentata in tempi diversi a seconda del modo in cui l'eredit    accettata. In particolare, nel caso di accettazione semplice la dichiarazione di successione dev'essere presentata entro un anno dall'apertura della successione, ex art. 31 comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, e dunque entro un anno dalla morte del de cuius(ex art. 456 c.c.); se invece l'eredit    accettata con beneficio la dichiarazione deve essere presentata, in forza della medesima disposizione, entro un anno *“dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario.*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3185 del 2019, proposto da Pitrelli Stefano Igino, Mercurio s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Malinconico, Rosa Sciatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 284;

contro

Marina Bottiglione, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Misserini, Giuseppe Adeo Ostillio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30; Comune di Taranto, Azienda Sanitaria Locale per la Provincia di Taranto, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Maria Teresa Luccisano, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda), n. 260/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marina Bottiglione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Carlo Malinconico, Giuseppe Misserini e Giuseppe Adeo Ostillio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 13 luglio 2015 decedeva, senza disposizione testamentaria, il Dr. Giuseppe Pitrelli, titolare e direttore della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Taranto, situata in via Galeso n. 52.

In qualità di chiamati per legge alla successione ereditaria, la Sig.ra Maria Teresa Luccisano e il dott. Stefano Igino Pitrelli, rispettivamente coniuge e figlio del defunto, presentavano in data 21 luglio 2015, all' A.S.L. e al Comune di Taranto, richiesta di autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia, sotto la responsabilità di un direttore abilitato, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 12, comma 12, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Il Sindaco del Comune di Taranto, nella veste di Autorità sanitaria locale, concedeva, con decreto del 23 luglio 2015, l'autorizzazione alla gestione provvisoria, affidando la direzione della farmacia alla dott.ssa Giovanna Interno.

Con atto notarile del 19 maggio 2016, il dott. Stefano Igino Pitrelli, dopo l'iniziale rinuncia all'eredità, accettava con beneficio di inventario l'eredità paterna.

In data 21 luglio 2016 redigeva l'inventario. Successivamente, in conformità al disposto di cui all'art. 31, comma 2, lett. d), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il 17 luglio 2017 presentava la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate.

In data 28 dicembre 2017, ossia entro il termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione accettata con beneficio d'inventario, il dott. Stefano Igino Pitrelli, in proprio nonché quale rappresentante della vedova Maria Teresa Luccisano, sottoscriveva il contratto di cessione di azienda farmaceutica, in favore della società Mercurio s.r.l..

Di conseguenza, il giorno 4 gennaio 2018, la società cessionaria – in costanza di proroga della gestione provvisoria disposta con provvedimento sindacale del 16 gennaio 2018 - richiedeva il rilascio dell'autorizzazione alla titolarità della sede farmaceutica in oggetto.

Il sindaco di Taranto autorizzava il predetto trasferimento con decreto del 26 marzo 2018. Nel provvedimento si dava atto delle modalità e della tempistica della vicenda successoria, della mancanza di atti che sancissero la decadenza e della buona fede del dott. Pitrelli.

Tale decreto veniva impugnato dinanzi al TAR Puglia dalla dott.ssa Bottiglione Marina, farmacista iscritta al relativo albo professionale.

La ricorrente sosteneva, in sintesi che, essendo decorso il termine massimo per la vendita, ai sensi dei commi 10 e 9 del predetto art. 7 della L. n. 362/1991, nonché dell'art. 12 della Legge n. 475/1968, la sede farmaceutica avrebbe dovuto essere messa a concorso dal Comune. Concorso al quale essa ricorrente avrebbe avuto interesse a partecipare.

Il TAR, superate le eccezioni preliminari relative alla mancanza di legittimazione del ricorrente e all'utilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio, ha accolto il ricorso, sostenendo che dalle disposizioni normative *"si ricava che, in caso di decesso del titolare, una farmacia può essere trasferita, da parte degli aventi causa del de cuius, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione"*, e che nel caso di specie il termine è stato oltrepassato.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Mercurio s.r.l.

Nel giudizio si è costituita la dott.ssa Bottiglione Marina e ha chiesto la reiezione del gravame.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2020.

DIRITTO

1. La vicenda oggetto dell'odierno esame concerne le modalità e i tempi per la cessione a terzi della farmacia da parte degli eredi in caso di morte del titolare.

2. Nel caso di specie è pacifico che: la morte del titolare della farmacia è avvenuta in data 13 luglio 2015; gli eredi (Maria Teresa Luccisano e Stefano Iginio Pitrelli) sono stati autorizzati all'esercizio provvisorio con decreto del 23 luglio 2015; il (solo) dott. Stefano Iginio Pitrelli ha formalizzato, in data 7 agosto 2015, rinuncia all'eredità stessa; dopo l'iniziale rinuncia all'eredità, il medesimo, in data 19 maggio 2016, ha accettato con beneficio di inventario l'eredità paterna; la redazione dell'inventario è stata completata il 21 maggio 2016; la dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate il 17 luglio 2017; la cessione della farmacia è infine avvenuta il 28 dicembre 2017.

3. Le norme rilevanti e applicabili al caso di specie sono le seguenti: l'art. 7, comma 9, della L. n. 362/1991, il quale prevede che *"a seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione"*. Il successivo comma 10 della medesima disposizione in forza della quale *"il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475"*. Tale ultima disposizione stabilisce che *"nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore"*.

4. A mezzo del provvedimento impugnato l'amministrazione ha verificato che fossero trascorsi meno di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione ed ha autorizzato.

5. La tesi della ricorrente in primo grado è che, in realtà, in totale siano trascorsi due anni e sei mesi dalla morte del titolare e ciò a causa della tardiva presentazione della dichiarazione di successione. Un arco temporale ben superiore al termine massimo di un anno e sei mesi collegato alla tempestiva presentazione della dichiarazione.

6. Il TAR Puglia, in accoglimento del ricorso introduttivo ha annullato l'autorizzazione comunale alla cessione della farmacia, sulla base dei seguenti assunti logico giuridici:

- il termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione, entro il quale la farmacia può essere trasferita da parte degli aventi causa del *de cuius*, è un termine perentorio;
- gli eredi del farmacista titolare avrebbero dovuto trasferire la farmacia alla Mercurio s.r.l., entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione, cioè entro sei mesi dalla scadenza del termine di 12 mesi a sua volta decorrente dall'apertura della successione, cioè dalla morte del dante causa;
- il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione non poteva essere, nel caso di specie, quello legato all'accettazione con beneficio di inventario e alla redazione dell'inventario, posto che: a) l'istanza di autorizzazione all'esercizio provvisorio è sintomatica dell'accettazione dell'eredità, senza beneficio d'inventario; b) anche volendo considerare, al momento dell'apertura della successione e della istanza di autorizzazione all'esercizio, il coniuge e il figlio del *de cuius* non come eredi ma come chiamati all'eredità, sta di fatto che essi erano comunque nel possesso dei beni ereditari, perciò avevano l'onere di redigere un inventario entro tre mesi dalla morte del *de cuius* qualora avessero voluto accettare l'eredità con beneficio d'inventario. Ciò non risulta avvenuto, con la conseguenza che il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice

7. Secondo l'appellante il TAR avrebbe errato: a) nel non dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto, in mancanza della decadenza, ed anzi, in presenza di provvedimenti comunali contrastanti con l'accertamento della decadenza, e in mancanza di una dichiarata volontà del farmacista di acquistare l'azienda farmaceutica (connessa alla titolarità della sede), non sussisterebbe l'interesse a ricorrere avverso l'autorizzazione alla cessione; b) nel non dichiarare inammissibile il ricorso per mancata impugnazione della decisione (implicita) di ritenere ancora valida l'assegnazione della sede farmaceutica (I motivo).

8. Il giudice di prime cure avrebbe altresì errato nel non attribuire alla concreta ed effettiva presentazione della dichiarazione di successione, il senso di un evento documentalmente comprovato idoneo a segnare il *dies a quo* del termine di sei mesi previsto dalla legge per la cessione. Si sarebbe dovuto limitare a ciò, e a computare da tale momento i sei mesi, senza preoccuparsi del termine complessivo, posto che quest'ultimo è variabile, legato com'è: nel caso di accettazione pura e semplice, all'apertura della successione; nel caso di accettazione con beneficio d'inventario, al tempo dato per effettuare tale accettazione e il successivo inventario.

La mobilità del termine correlata alle vicende della successione (accettazione pura e semplice o con beneficio di inventario) non avrebbe del resto alcun impatto sull'interesse pubblico protetto dalle norme, atteso che, in costanza dell'esercizio provvisorio, l'interesse pubblico rilevante sarebbe quello alla continuità del servizio pubblico farmaceutico e non quello della concorrenza.

Secondo l'appellante, inoltre, la presenza di una valida dichiarazione di successione, effettuata tempestivamente con riferimento alla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità, efficace per la normativa tributaria (e nel caso di specie lo sarebbe posto che l'Agenzia delle Entrate non ne ha mai contestato la validità) escluderebbe che l'amministrazione prima, e il giudice amministrativo poi, nel computare il successivo termine di sei mesi da tale dichiarazione di successione per la vendita della farmacia privata, possa procedere ad un diverso accertamento, o richiamarne uno compiuto dal tribunale civile in sede di volontaria giurisdizione (come avvenuto nel caso di specie).

9. Con il terzo motivo l'appellante contesta la statuizione del TAR secondo la quale la richiesta di autorizzazione alla gestione provvisoria, difettando di esplicite precisazioni circa la precipua finalità conservativa dell'asse ereditario ex art 460 c.c., integra necessariamente una fattispecie di accettazione tacita di eredità. Nel caso di specie, invece, gli interessati avrebbero presentato l'istanza di gestione provvisoria della farmacia esercitando il potere di compimento di atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea previsti espressamente dal secondo comma dell'art. 460 c.c., quali chiamati all'eredità in attesa della accettazione. Tale accertamento di fatto sarebbe in ogni caso devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, sicché il Tar, con la pronuncia impugnata avrebbe di fatto proceduto all'accertamento travalicando la propria sfera di giurisdizione. Né deve ritenersi – secondo l'appellante - corretta l'interpretazione data dal Tar laddove afferma che comunque i contro interessati erano nel possesso della farmacia – bene ereditario – e che pertanto avevano l'onere di redigere l'inventario entro tre mesi dalla morte del *de cuius* qualora avessero voluto accettare l'eredità con beneficio d'inventario, posto che, nel caso di specie, la rinuncia all'eredità avrebbe impedito il decorso del termine di tre mesi per la redazione dell'inventario, che è reiniziato a decorrere il 16.5.2016, data dell'accettazione con beneficio di inventario.

La sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui attribuisce rilievo determinante al provvedimento di volontaria giurisdizione del Tribunale di Taranto dell' 8 gennaio 2018 (che aveva negato la necessità della richiesta di autorizzazione alla vendita della farmacia da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sul presupposto che si era ormai verificata un'accettazione pura e semplice), senza considerare che avverso tale provvedimento è stato proposto reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere proprio per intervenuta cessione a terzi dell'azienda farmaceutica.

10. Con il quarto motivo, infine, l'appellante deduce che il Tar, sovrapponendosi alla valutazione fatta dall'amministrazione comunale, avrebbe contraddetto gli orientamenti giurisprudenziali in materia di provvedimenti incidenti su situazioni economiche e giuridiche già ampiamente consolidate, per di più non nell'interesse del servizio farmaceutico, unico interesse pubblico rilevante, bensì nell'interesse di un privato aspirante all'acquisto della farmacia, in luogo dell'acquirente scelto dal proprietario.

11. Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato.

11.1. Nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità dell'originario ricorso introduttivo. L'interesse di cui è portatrice l'originaria ricorrente si attesta sulla possibilità di essere assegnataria della sede farmaceutica oggetto dell'odierna controversia una volta indetta la relativa procedura concorsuale per infruttuoso decorso dei termini fissati dall'ordinamento per la cessione. Trattasi pacificamente di un interesse legittimo, ossia di un interesse in ordine a un bene della vita (la futura assegnazione della farmacia) meritevole di protezione e mediato dall'azione amministrativa, nel caso di specie estrinsecatasi nell'autorizzazione alla cessione, ritenuta lesiva. Sul piano dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc, non occorre che il titolare della situazione giuridica comprovi altresì la disponibilità ad acquistare, unitamente alla titolarità della sede, anche l'azienda attraverso la quale la farmacia è esercitata. Trattasi di questioni troppo remote per poter rilevare in punto di interesse ad agire, di per se integrato dalla semplice possibilità di ottenere, per il tramite degli effetti demolitori e conformativi della pronuncia, il risultato della messa a concorso della sede, secondo quanto previsto dalle norme.

11.2. Nemmeno sussiste l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione dell'implicito e presupposto atto di "non decadenza" dell'assegnazione della sede. Semplicemente perché un tale atto non è stato mai emesso, né può ritenersi formatosi per *silentium*.

12. Può dunque passarsi all'esame del "merito" della vicenda.

12.1. La fattispecie oggetto di interesse nel caso di specie è quella prevista dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, a mente del quale *"nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore"*.

Sulla norma è intervenuto l'art. 7, della legge n. 362/1991 (e le successive modifiche), il quale, nel disciplinare analoga vicenda successoria per il caso di quote di società titolari di sede farmaceutica, ha previsto un diverso termine per l'avente causa - sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione - e al contempo lo ha dichiarato applicabile anche alla vendita della farmacia da parte *"degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475"*, *id est* alla successione delle farmacie a titolarità individuale.

Dunque, non v'è dubbio che, qualunque sia il soggetto titolare della farmacia, persona fisica o giuridica, oggi il termine applicabile è di sei mesi dalla dichiarazione di successione.

12.2. L'appellante sostiene che la decorrenza del termine è variabile a seconda che l'erede accetti puramente e semplicemente, o con beneficio d'inventario, con conseguente variabilità del termine massimo concesso per la cessione a terzi.

12.3. Il Collegio ha sul punto molte perplessità alla luce del tenore testuale delle disposizioni. Il comma 10 del predetto art. 7 della L. n. 362/1991 dichiara applicabile il termine di sei mesi dalla dichiarazione di successione anche alla fattispecie della morte del titolare della farmacia, ma non sopprime il termine di un anno previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Dal combinato disposto delle due norme dovrebbe ricavarsi, secondo gli ordinari criteri esegetici, che il termine ordinario è quello di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione, purchè ricompreso nel termine massimo di un anno, previsto dall'art. 12 cit..

Tuttavia, siffatta esegesi, che al Collegio sembra la più lineare, dev'essere rispettosa del principio dispositivo. Il giudice di prime cure ha costruito il suo impianto argomentativo su un assunto diverso e cioè che il termine sia nella specie di un anno e sei mesi (un anno per la presentazione della dichiarazione e sei mesi per cessione a terzi) e le parti oggi, a seguito del gravame e della correlata devoluzione della materia del contendere secondo il criterio *quantum appellatum tantum devolutum*, discutono esclusivamente del termine di presentazione della dichiarazione. Sicchè il Collegio non può che ritenere irrettrabile, quanto al caso di specie, l'assunto esegetico di fondo fatto proprio dal TAR e non contestato dalle parti, e valutare, alla luce di questo approccio esegetico, quale sia la tesi più corretta in ordine al termine di presentazione della dichiarazione (evento a partire dal quale scattano i sei mesi).

12.4. In tale ottica è nel giusto l'appellante nel sostenere che il termine è variabile, poiché la dichiarazione di successione, dalla quale il termine è computato, può essere presentata in tempi diversi a seconda del modo in cui l'eredità è accettata. In particolare, nel caso di accettazione semplice la dichiarazione di successione dev'essere presentata entro un anno dall'apertura della successione, ex art. 31 comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, e dunque entro un anno dalla morte del *de cuius* (ex art. 456 c.c.); se invece l'eredità è accettata con beneficio la dichiarazione deve essere

presentata, in forza della medesima disposizione, entro un anno “dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario”.

12.5. Non può invece essere condivisa la tesi secondo la quale la dichiarazione di successione, al quale l’art. 7, della L. n. 362/1991 ricollega il termine di sei mesi, costituisce adempimento squisitamente tributario la cui validità e tempestività, anche ove non rispettosa dei termini legali previsti dal diritto delle successioni per la formazione dell’inventario, esula dalle valutazioni dell’amministrazione e dalla cognizione del giudice amministrativo.

12.6. Ai sensi dell’art 8 cpa *“Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”*.

Nel caso di specie, la questione principale è la legittimità dell’atto che ha autorizzato la cessione a terzi della farmacia da parte degli eredi. La questione pregiudiziale da accertare, ovviamente ai soli fini della verifica del rispetto del termine di legge per il trapasso della farmacia e senza efficacia di giudicato, è invece se la dichiarazione di successione sia stata presentata nei termini di legge.

L’accertamento è necessario al fine di garantire l’effettività della tutela. Se il giudice amministrativo si ritraesse dinanzi alle problematiche successorie per valutare, così come fatto dall’amministrazione, esclusivamente il fatto storico della presentazione di una dichiarazione di successione, alla cui data agganciare il termine semestrale, nessuna tutela sarebbe erogabile in relazione a dichiarazioni palesemente tardive e, a monte, alla sostanziale disponibilità da parte dell’erede del termine per il trapasso.

13. Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente risolto la questione pregiudiziale della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione, alla luce del concreto comportamento serbato dagli eredi.

13.1. Come chiarito dal primo giudice la richiesta con la quale il coniuge e il figlio del defunto farmacista, dichiaratamente consapevoli della disciplina speciale regolante il trasferimento, hanno chiesto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività non può che essere inteso quale contegno deponente per l’accettazione dell’eredità. E del resto è agli eredi, e non ai meri chiamati all’eredità, che la legge accorda il “diritto” di gestire provvisoriamente, per favorire la continuità *iure successionis* della relativa titolarità sino alla futura cessione, piuttosto che la conservazione dell’azienda farmaceutica ai fini di una eventuale accettazione con beneficio d’inventario.

13.2. Del pari non è seriamente contestabile che al momento dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio i chiamati fossero nel possesso dei beni ereditari, non rilevando di per sé la loro residenza a Roma al fine di escludere il possesso (essendo noto, peraltro, che si può possedere un bene anche tramite un terzo, che ne ha la detenzione, ex art. 1140, comma 2, c.c.). Con il corollario che anche volendo considerare, al momento dell’apertura della successione e in base all’istanza del 21 luglio 2015 (e al successivo atto di autorizzazione del 23 luglio 2015), il coniuge e il figlio del *de cuius* non come eredi ma come chiamati all’eredità, essi, in quanto nel possesso dei beni ereditari, avevano l’onere di redigere l’inventario entro tre mesi dalla morte del *de cuius*, qualora avessero voluto accettare l’eredità con beneficio d’inventario (ex art. 485 c.c.), pena l’essere considerati eredi puri e semplici (ex art. 485, comma 2, c.c.).

In quanto eredi puri e semplici, come sopra chiarito, gli appellanti avrebbero inoltre dovuto presentare la dichiarazione di successione nei dodici mesi dall’apertura della successione, nonché cedere la farmacia entro i successivi 6 mesi, giusto quanto chiarito in prime cure.

14. La sentenza di prime cure, in conclusione, merita conferma.

15. Nelle memorie conclusive l'appellante non manca di eccepire - per il caso (qui verificatosi) in cui debba ritenersi corretta la sentenza di prime cure - l'incostituzionalità della normativa sopra richiamata, e in particolare degli articoli 7 della legge n. 362/1991 e 12 della legge n. 245/1968, nella parte in cui consentono l'assegnazione a mezzo selezione pubblica di una farmacia caduta in comunione ereditaria, senza la preventiva determinazione dell'indennizzo dovuto all'erede con riferimento alla azienda farmaceutica, per contrasto con gli articoli 3 e 42 della Costituzione.

Ritiene il Collegio che la questione sia manifestamente infondata. Ciò che è messa a concorso è l'autorizzazione all'apertura o al mantenimento di una sede farmaceutica e non l'azienda connessa. Come affermato dallo stesso appellante, "l'eventualità del ricorso alla selezione pubblica per l'assegnazione della farmacia privata è norma di chiusura a garanzia della continuità del servizio farmaceutico; non si tratta certo di un'espropriazione di un bene che è e resta privato". In linea di principio, infatti, occorre distinguere l'autorizzazione all'esercizio della farmacia, dall'azienda farmaceutica che è il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa farmaceutica che non può che rimanere in proprietà degli eredi (sul tema Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 5-03-2014, n. 5087).

16. Per tutte le indicate ragioni l'appello è da respingere.

17. Avuto riguardo alla novità e peculiarità delle questione, il Collegio ritiene comunque sussistano i presupposti per compensare del spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere